



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

www.provincia.fc.it

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

Ufficio Contratti e Appalti

(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)

(e-mail contratti@provincia.fc.it)

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (C.I.G. 7316408ADF)

CHIARIMENTI FORNITI A QUESITI PERVENUTI ALL’11 GENNAIO 2018

E’ stato chiesto:

1) “È nostro interesse, al fine di calibrare la nostra offerta economica, sapere l’ammontare anche presunto delle spese, qualora ce ne fossero, dei singoli contratti applicativi come da paragrafo 23 del disciplinare”.

RISPOSTA: Si evidenzia che con l’istituto giuridico dell’accordo quadro, alla cui conclusione è preordinata la procedura in oggetto, vengono fissate le clausole contrattuali per la somministrazione di lavoro temporaneo applicabili ai singoli contratti applicativi stipulati dagli Enti utilizzatori entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti nell’accordo stesso. Nel corso del triennio potranno, pertanto, essere richieste dagli Enti utilizzatori prestazioni per l’intero importo dell’accordo, per un importo inferiore oppure potranno non essere richieste qualora non si registri alcun fabbisogno. Ogni Ente utilizzatore procederà pertanto alla stipula di uno o più contratti applicativi in relazione ai propri fabbisogni nella forma che gli stessi Enti utilizzatori riterranno più congrua ed opportuna in relazione alla propria disciplina interna. Ne consegue pertanto l’impossibilità allo stato attuale di quantificare l’entità delle spese contrattuali legate ai singoli contratti applicativi.

2) “Relativamente all’art. 31 del CSA chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.....omissis.....”

RISPOSTA: Il disposto dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto si riferisce ai dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario addetti alla gestione della commessa e non al personale somministrato. Si fa quindi riferimento ai danni derivanti dall'attività propria dell'agenzia e non dei lavoratori somministrati.

Peraltro si evidenzia che nel comma 5 del suddetto art. 31 è stata erroneamente usata la preposizione "al" anziché la preposizione "dal". Il suddetto comma 5 deve quindi essere così correttamente formulato: *"E' a carico dell'Ente utilizzatore la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati dal prestatore di lavoro somministrato"*.